

## ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

### RICORSO

per il **COMUNE DI PETTINEO** (C.F. 85000240839), corrente in Pettineo (ME) nella Via Garibaldi, 35, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Rosa (C.F. DRSGPP78R04G273X - pec [giuseppedirosa@pecavvpa.it](mailto:giuseppedirosa@pecavvpa.it)), giusta procura conferita in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 11.05.2022 (Doc.1) da considerarsi in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Rosa in Palermo in Piazza Don Luigi Sturzo n. 14, con domicilio digitale all'indirizzo [giuseppedirosa@pecavvpa.it](mailto:giuseppedirosa@pecavvpa.it).

- *ricorrente*

### CONTRO

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LO SPORT**, (C.F. 80188230587) corrente presso Palazzo Chigi, in Roma nella Piazza Colonna 370, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) dalla quale è rappresentata e difesa ex lege e presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n° 12 è domiciliata per legge (fax 0696514000 con domicilio digitale alla pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) nonché all'Avvocatura distrettuale di Catania nella Via Vecchia Ognina, 149 con domicilio digitale alla pec [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);

- *resistente*

### E NEI CONFRONTI DEL

del **COMUNE DI ROTA GRECA**, (C.F. 82001930419), corrente in Via San Francesco, 35 - 87010 Rota Greca, in persona del Sindaco *pro-tempore* alla pec: co-

[munerotagreca@asmepec.it](mailto:munerotagreca@asmepec.it)

- controinteressato

### AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

1. del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 (Doc. 2), pubblicato con valore di notifica sul sito istituzionale dell'Ente il 25.03.2022, di approvazione della graduatoria finale (Doc. 3) dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico denominato "Sport e Periferie 2020", e dei relativi allegati, con cui la domanda di finanziamento DO202003808 presentata dal Comune di Pettineo è stata dichiarata "ammissibile", ma non "finanziata";
2. ove occorra, dei verbali della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali, con i quali, nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" alla domanda di finanziamento del Comune di Pettineo è stato erroneamente attribuito un punteggio complessivo pari a 32,79 (Doc. 4);
3. Ove e per quanto occorra, di tutti gli atti che hanno modificato i criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal bando, non conosciuti;
4. di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.

### NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del Comune di Pettineo a vedere la propria domanda ammessa e finanziata al beneficio richiesto

### PREMESSO CHE

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, in data 13.07.2020, ha approvato l'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" per il finanziamento di interventi volti "a) **alla realizzazione e rigenera-**

**zione di impianti sportivi destinati ad attività agonistica nelle aree**

**svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, b) [...] c) [...]” (Doc. 5);**

- Veniva inizialmente fissato al 30.09.2020 il termine per la presentazione dei progetti, in seguito prorogato sino al 30.10.2020 con Decreto del 18.09.2020, prot. n. 8568 (Doc. 6);

- Giova sin d’ora evidenziare come, l’Avviso al punto 7) prevedesse che “Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.” così suddiviso “**a**) indice di **vulnerabilità sociale e materiale** del Comune in cui è localizzato l’intervento: l’indice si riferisce all’esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica e prende in considerazione gli indicatori elementari (nota esplicativa al link (<http://ottomilacensus.istat.it/documentazione>); l’indicatore per ogni Comune è indicato nella tabella scaricabile dal link <https://www.istat.it/it/mappa-rischi>), con riferimento alla popolazione dell’anno 2018, fino ad un massimo di 25 punti; **b**) indice di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso l’impiego di apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, fino ad un massimo di 25 punti; **c**) indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie eventualmente apportate rispetto al costo totale del progetto, fino ad un massimo di 10 punti; **d**) **livello di progettazione**, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti;...”. Più in particolare il bando specificava che:

- **"Il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a)** è assegnato, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, e con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema: i) inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti; ii) tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): iii) 10 punti; tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti; iv) tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti; v) sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti."

- **"Il punteggio di cui alla lettera b)** è assegnato secondo la tipologia dell'intervento di riqualificazione dell'impianto esistente ovvero di nuova realizzazione, dando priorità: i) ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento - fino a 8 punti; ii) alla prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento - fino a 7 punti; iii) all'approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili - fino a 5 punti; iv) alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'aerazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico - fino a 5 punti....;

- **Punteggio lettera d)** La progettazione allegata alla domanda dovrà essere accompagnata dall'atto di validazione del progetto a cura del responsabile del procedimento redatto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pena l'inammissibilità della domanda. Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello "DEFINITIVO". Ai soggetti che sottoporranno un livello di progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 15;

- I suddetti criteri di valutazione delle proposte progettuali sono stati, inol-

tre, ulteriormente chiariti dalla Commissione giudicatrice con i verbali del

12, 19 e 20 novembre 2020 (Doc. 7, 8 e 9);

- Il Comune di Pettineo, pertanto, in vista della scadenza della presentazione della domanda di partecipazione, predisponendo la documentazione richiesta dal Bando "Sport e Periferie 2020". E provvedeva, dapprima con determina del Responsabile del settore tecnico n. 419 del 29.10.2020 (Doc. 10) e, successivamente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 29.10.2020, all'approvazione del "progetto esecutivo per i lavori di costruzione di un Palazzetto dello Sport in C/da Credenza del Comune di Pettineo". (Doc. 11)

- Il progetto esecutivo di che trattasi veniva predisposto dall'operatore economico affidatario della fase progettuale esecutiva e di coordinamento della sicurezza, SG. INARCH Srls, e veniva corredato da tutti i pareri favorevoli degli Enti preposti, ovvero sia, l'Asp di Messina, il CONI, la Regione Sicilia - Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità; il Comando dei Vigili del Fuoco in materia di conformità alle norme sismiche e prevenzione incendi, igiene e fattibilità tecnica (Doc. 12); nonché verificato dal competente ufficio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D. Lgs. 50/2016 (Doc. 13);

- Il Comune di Pettineo provvedeva, quindi, a presentare la domanda di partecipazione al finanziamento n. DO202003808 (Doc. 14), secondo i termini e le modalità richieste dall'Avviso pubblico, unitamente al progetto esecutivo, ai relativi allegati e pareri favorevoli, ivi compreso la relazione di sintesi dei criteri di selezione richiesti dal bando (Doc. 15);

- Il Dipartimento dello Sport valutava positivamente la domanda di acces-

so al finanziamento che veniva inserita nella "proposta di graduatoria" allegata al verbale di seduta del 09 settembre 2021 (Doc. 16) tra gli interventi dichiarati "ammissibili" (pag. 7). In particolare all'ente ricorrente veniva attribuito **un punteggio di 32,79**. E ciò malgrado l'intervento avesse diritto ad un punteggio che, come si vedrà meglio nel prosieguo, sarebbe dovuto essere (come meritava) più alto secondo la scheda di autovalutazione e la documentazione versata in atti.

- Il Comune di Pettineo, preso atto che il progetto non era stato ingiustamente finanziato, con nota prot. n. 7393 del 17.09.2021 (Doc. 17), in conformità a quanto indicato nell'avviso di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, ha chiesto chiarimenti sul punteggio, assumendo un errore di valutazione della Commissione. Gli venivano, infatti, ingiustamente, attribuiti punti 32,79 a fronte di ben 85,80 attribuibili all'ente giusta scheda di "rispondenza della proposta progettuale con i criteri di selezione del bando" (Doc. 15). Tale nota, tuttavia, rimaneva priva di alcun riscontro.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 L. 241/1990, con nota prot. n°8415 del 22.10.2021 (Doc. 18), il Comune di Pettineo provvedeva, quindi, a reiterare la richiesta di chiarimenti circa l'attribuzione del punteggio conseguito alla quale l'Ufficio ministeriale riscontrava con nota prot. DPS 0012890-P-27/10/2021 (Doc. 19). Confermando, tuttavia, il punteggio già assegnato;

- Con successiva nota prot. n°8584 del 28.10.2021 (Doc. 20) contestava il calcolo del punteggio attribuito e chiedeva il riesame della posizione dell'ente.

- Infine, in data 25.03.2022, come previsto dall'art. 9, ultimo periodo, del-

l'Avviso, veniva pubblicata la graduatoria definitiva con effetti di notifica

agli interessati (Doc. 21);

- L'esclusione al finanziamento disposta sulla base del punteggio attribuito

all'ente comunale e le ragioni assunte all'uopo dall'Amministrazione pro-

cedente appaiono illegittime ed ingiustamente lesive delle aspettative e

delle prerogative facenti capo alla stessa, sicché a mezzo del presente

ricorso, se ne chiede l'annullamento e la nuova valutazione, previa ado-

zione di idonea misura cautelare;

- Tutto ciò premesso in fatto, preliminarmente si rileva:

### **SULL'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITORIO**

L'ente ricorrente si è determinato ad adire l'autorità giudiziaria per tutelare

le proprie ragioni in virtù della illegittimità della valutazione effettuata dalla

Commissione di Valutazione con riferimento al punteggio attribuito alla

domanda di agevolazione proposta.

Orbene, posto che il riposizionamento in graduatoria, cui il Comune di Pet-

tineo anela con il presente ricorso, potrebbe determinare una variazione

nella graduatoria dei progetti presentati per effetto del riconoscimento di

un punteggio più alto, sarebbe oltremodo complessa l'individuazione di

tutti i soggetti controinteressati cui notificare il presente atto.

Dunque, essendo prossima la data di scadenza del termine per la proposi-

zione del ricorso appare necessario effettuare la notificazione all'ammini-

strazione ed al Comune di Rota Greca la cui domanda è stata ritenuta am-

missibile e finanziabile ai fini dell'ottenimento del beneficio richiesto in ra-

gione del conseguimento di un punteggio complessivo pari a 35,00

Al contempo, l'odierno ricorrente chiede

### **IN VIA PRELIMINARE VOGLIA CHE L'ECC.MO TAR**

- Disponga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 comma 4 c.p.a., ove ritenuto necessario, la notificazione per pubblici proclami attraverso modalità differenti da quelle ordinarie, al fine di notificare il presente ricorso a tutti i soggetti collocati nella graduatoria pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione in data 25 marzo 2022 con riferimento al "bando Sport e Periferie 2020". La notifica a tutti i soggetti ammessi al finanziamento e presenti in graduatoria risulterebbe, ove svolta nei modi ordinari, particolarmente difficile per il numero degli enti coinvolti.

- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe, inoltre, eccessivamente onerosa per l'Ente e non consentirebbe, peraltro, la pubblicazione integrale del testo del ricorso, mentre la consultazione del sito web dell'amministrazione che ha bandito l'avviso è, verosimilmente, più efficace a raggiungere i destinatari partecipanti all'avviso.

- Alla luce della disposizione citata, in applicazione anche all'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la parte a notificare il ricorso con qualsiasi mezzo ed a determinate condizioni "le modalità con cui la notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo (Cass. 13868/2002), così come devono trovare risponidenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (Cass. 3286/2006).

- La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso con l'indicazione delle modalità di consultazione del fascicolo informativo sull'apposito portale web ([www.giustiziamministrativa.it](http://www.giustiziamministrativa.it)) sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

\*\*\*

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi in:

### DIRITTO

#### **1. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE .**

1.1. Come si è avuto modo di evidenziare in punto di fatto, i provvedimenti oggetto di contestazione, con particolare riguardo a quelli che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello cui il Comune di Pettineo avrebbe diritto, si appalesano illegittimi.

Il calcolo alla proposta progettuale effettuato e le risultanze che ne sono derivate si pongono, infatti, in palese contrasto rispetto alla *lex specialis* ed alle disposizioni normative vigenti. Come si avrà modo di meglio argomentare nel prosieguo, infatti, la Commissione ha errato nell'attribuzione del punteggio ed ha evidentemente valutato erroneamente la proposta progettuale per come risultante dalla produzione documentale versata in atti.

Il Dipartimento dello Sport ha assegnato al progetto del Comune di Pettineo 32,79 punti, senza fornire alcuna motivazione, in ordine né alle concrete modalità di attribuzione del punteggio, né agli specifici elementi valutati per calcolare i punti ottenuti dall'Ente locale.

E ciò anche ove si esamini il contenuto della nota prot. DPS 0012890-

P-27/10/2021 del Dipartimento e degli stessi verbali pubblicati sul sito isti-

tuzionale che offrono solo indicazioni metodologiche cui non è successi-

vamente seguita nessuna ulteriore specificazione dei criteri di valutazioni

tabellari che sarebbero stati utilizzati.

Un difetto di motivazione che si manifesta con piena evidenza dato che il

punteggio numerico non consente evidentemente di ricostruire l'iter logi-

co della valutazione controversa.

L'assolvimento dell'obbligo di motivazione in presenza di un punteggio

numerico deve ritenersi soddisfatto, infatti, solo se strettamente correlato a

specifici criteri di valutazione che, diversamente dal caso di specie, con-

sentano di percepire con immediatezza la gradazione di maggiore minore

pregio attribuita al punteggio in relazione a ciascuno di tali elementi.

Diversamente argomentando la valutazione effettuata si risolverebbe in

un atto arbitrario, privo di motivazione, che si pone in diretto contrasto ai

principi di trasparenza ed imparzialità cui deve ispirarsi ogni selezione

pubblica.

Le argomentazioni spiegate sarebbero, dunque, ex se sufficienti a deter-

minare l'illegittimità nell'attribuzione del punteggio assegnato al progetto

presentato dal Comune di Pettineo.

**2. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO, TRAVI-**

**SAMENTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

**SULL'ERRONEA ED ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PER ERRORE MATERIALE CON RIFE-**

**RIMENTO AL CRITERIO A) RELATIVAMENTE ALL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI PET-**

**TINEO;.**

1. Il difetto di motivazione e di istruttoria nell'attribuzione del punteggio

si manifesta sotto un ulteriore ed autonomo profilo, quello dell'erronea interpretazione dei criteri di valutazione di natura "automatica" che la stessa commissione si era data, oltre che della inesatta assegnazione del punteggio all'opera sulla base, invece, dei criteri di attribuzione discrezionali.

Per effetto di tali macroscopici errori di valutazione il comune di Pettineo si è visto attribuire dalla Commissione di valutazione un punteggio di gran lunga inferiore (32,79 punti) rispetto a quello cui avrebbe avuto effettivamente diritto (85,80 punti) sulla base della scheda di autovalutazione redatta dai tecnici comunali.

2. In primo luogo il riferimento è al criterio sub a) avente ad oggetto il rischio di vulnerabilità dei comuni nei quali risultava localizzato l'intervento per un massimo di 25 punti, con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema:

- inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti;
- tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): 10 punti;
- tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti;
- tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti;
- sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti."

Il criterio dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, come emerge anche dalla lettura del verbale n° 1 del 12.11.2020, sarebbe stato assegnato in "maniera automatica " trattandosi di "indice ...predeterminato attraverso parametri ISTAT (le tabelle del 2018) ...in base a scaglioni di indici..riportati nel bando".

Orbene, l'indice di vulnerabilità previsto per il Comune di Pettineo, come

risultante dalla relativa tabella ISTAT, veniva quantificato in 100,86.

Tuttavia il punteggio attribuito dalla Commissione è stato erroneamente quantificato in **15 punti**, cioè, secondo un rischio medio di vulnerabilità, mentre, invece, la commissione gli avrebbe dovuto, più correttamente, assegnare un punteggio pari a **20 punti**.

Una conclusione alla quale si perviene agevolmente, trattandosi di errore materiale, dalla lettura stessa del verbale n° 1 sopra citato dalla lettura del quale emerge palesemente che la commissione di valutazione, correttamente operando, avrebbe dovuto assegnare al Comune ricorrente 20 punti.

Il verbale n°1 ha specificato che *"La Commissione stabilisce di approssimare il punteggio dell'indice di vulnerabilità al decimale più vicino all'unità, [...]. un indice di vulnerabilità maggiore di 100 e fino a 100,50 sarà parificato al punteggio dell'indice di vulnerabilità di 100, mentre **un indice di vulnerabilità maggiore di 100,50 e inferiore a 101 sarà parificato al punteggio dell'indice di vulnerabilità di 101**".*

Nel caso di specie essendo l'indice di vulnerabilità del Comune di Pettineo **pari a 100,86** - e, dunque, maggiore di 100,50 - il punteggio del relativo indice si sarebbe dovuto parificare al punteggio dell'indice di vulnerabilità 101, corrispondente ad un rischio medio alto. E, quindi, il ricorrente avrebbe avuto diritto, non già a 15 punti (quelli effettivamente attribuiti), ma 20 punti.

La fondatezza del presente motivo di ricorso, trattandosi di un mero errore materiale di attribuzione, che né ha inficiato la corretta attribuzione del punteggio con un differenziale di + 5 punti, è palesemente evidente.

Ne deriva per l'effetto, non solo la fondatezza della doglianza mossa dal

Comune di Pettineo, ma, altresì, la certezza nell'ammissione al beneficio

richiesto. Il Comune, per effetto di tale nuova determinazione perviene,

solo tenero conto del criterio sub a), ad un punteggio complessivo pari a

**37,79 punti** quale sommatoria tra il punteggio finale attribuito dalla

commissione 32,79 punti cui dovranno sommarsi gli ulteriori 5 punti illegit-

timamente non attribuiti all'ente comunale.

Di tal guisa l'Ente, per effetto del nuovo calcolo e senza recesso di quanto

si dirà, comunque, appresso, si troverebbe tra gli assegnatari del beneficio.

I beneficiari ammessi alla agevolazione richiesta con il minor punteggio

hanno conseguito, infatti, punti 35,00. Elemento, quest'ultimo, che rileva

anche sotto il profilo dell'interesse ad agire del Comune di Pettineo.

**3. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO, TRAVI-**

**SAMENTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

**SULL'ERRONEA ED ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO IN RAGIONE DEL LIVELLO DI PRO-**

**GETTAZIONE ESECUTIVO DELL'IMPIANTO CON RIFERIMENTO AL CRITERIO D.:**

Per completezza giova, infine, evidenziare come il progetto sia stato sot-

tostimato dalla Commissione di Valutazione anche con riguardo ad altro

indice di punteggio.

Il riferimento è al criterio di cui alla lettera d), ovvero, al livello di proget-

tazione dell'opera *"inteso quale grado di analicità degli elaborati tecnici*

*ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell'art. 23 del D.*

*Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, fino ad un massimo di 15 punti".*

In particolare, ha disposto la Commissione con il verbale n° 3 (Doc. 9) che

*"... i livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, devono essere confor-*

mi a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici, (che) stabilisce che saranno valutate solo ed esclusivamente le richieste, per le quali è stata inviata a supporto, **la documentazione tecnica prevista, per casi analoghi, dal codice dei contratti pubblici.** Restano, pertanto, non ammissibili e, quindi escluse, le richieste di contributo, per le quali, ad esempio, è stato inviato semplicemente un mero preventivo di spesa.”

Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio come il Comune di Pettineo abbia depositato in atti il progetto esecutivo dell’opera (Doc. 22). Costanza che emerge dal contenuto stesso dell’elaborato per come assorbito, dapprima, dalla determina n° 419 del 10.10.2020 (Doc. 10) e, successivamente dalla deliberazione n° 26 del 29.10.2020 (Doc. 11). Nonché da tutti i pareri resi dalle competenti autorità e, da ultimo, dalla documentazione che **certifica il livello della progettazione** con particolare riferimento **al documento di “verifica del progetto”** (Cfr. Doc. 13 pag. 1) elaborata dal RUP dell’Ente, proprio ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 6 lettera d) del D. Lgs. n° 50/2016 ed alla **“validazione del progetto esecutivo”** (Cfr. Doc. 13 pag. 8) .

Si tratta, infatti, di un elaborato che, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, è stato redatto *“in conformità al progetto definitivo, (che) determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, (ed è stato) sviluppato (con) un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.....”*

La conformità del livello di progettazione esecutiva dell’opera al criterio

di attribuzione del punteggio di cui alla lettera d) dell'avviso, risulta attestata, non solo dal documento di verifica del progetto e dalla validazione dello stesso, ma anche dal relativo **"rapporto conclusivo sulla verifica"** (Cfr. Doc. 13 pag.13) con cui il RUP ha dichiarato, inoltre, che *"le risultanze dell'attività svolta consentono di ritenere il progetto esecutivo in questione adeguato e conforme alla normativa vigente, ai fini dell'appaltabilità delle opere, motivo per cui la verifica del progetto di che trattasi può ritenersi conclusa con esito favorevole"*.

Dalla semplice lettura della citata documentazione è agevole verificare, dunque, come l'Ente comunale abbia provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, alla regolare verifica della *"a) completezza della progettazione; b) coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta."*

Quanto, infine, al profilo soggettivo, quello della competenza ad effettuare la detta verifica, questa non poteva disposta da soggetto differente rispetto a quello che l'ha condotta ed adottata, ovvero, il competente ufficio del RUP del Comune di Pettineo.

Ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 26, stavolta comma 6, lett. d) del D. Lgs. N. 50/2016 *"L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti..lett. d) **per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la***

verifica è effettuata dal **responsabile unico del procedimento**, anche av-

valendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9". Circostanza verifi-

catasi, appunto nel caso di specie.

Sfugge, dunque, la logica sottesa alla valutazione negativa resa dal Dipartimento dello Sport che, non solo ha omesso di adottare alcuna motivazione nell'attribuire - con riferimento al criterio citato - **zero punti**, ma non ha neanche correttamente valutato il progetto di cui si è chiesto il finanziamento.

Ciò vale soprattutto ove si rifletta sull'assenza di discrezionalità della commissione di Valutazione nell'esaminare il livello di progettazione esecutiva dell'opera. Questa, invero, si sarebbe dovuta risolvere in una mera presa d'atto della natura esecutiva del progetto presentato, avuto riguardo alla documentazione prodotta, cioè, ai certificati di verifica del progetto esecutivo, alla validazione del progetto ed al relativo rapporto conclusivo. In altri termini, la Commissione preso atto della documentazione acquisita, avrebbe dovuto assegnare automaticamente, in luogo di punti zero, 15 punti, come indicato nell'avviso.

Il Comune di Pettineo, pertanto, ha diritto all'assegnazione di un punteggio ulteriore pari a **15 punti**.

\*\*\*

In conclusione il Dipartimento dello Sport ha assegnato al Comune di Pettineo un punteggio di gran lunga inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto secondo i criteri di selezione di cui alle lettere a) e d) del bando. E' stata, invece, effettuato da parte dell'organo di valutazione una decurtazione arbitraria del punteggio in termini decisamente peggiorativi rispetto a

quelli riportati nella scheda di autovalutazione e, comunque, emergenti  
*per tabulas*, dalla documentazione prodotta. Il Dipartimento illegittima-  
mente, ha omesso di valutare in modo adeguato il progetto sulla base dei  
criteri e sub criteri previsti.

Segue la radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di  
istruttoria, arbitrarietà ed erroneità manifesta.

In sintesi il progetto di cui si discute avrebbe dovuto conseguire il se-  
guente punteggio: **32,79** punti base (per come riconosciuti dalla Com-  
missione di valutazione) **+ 5 punti** (quale differenza tra i 15 punti assegnati  
in relazione al criterio a) ed i 20 cui avrebbe avuto diritto per il rischio di  
vulnerabilità medio alto per un indice da riconoscersi pari a 101 per fra-  
zione superiore a 100,50 ) **+ 15 punti** (per il livello di progettazione esecu-  
tiva. Mentre, errando, la commissione di Valutazione ha attribuito punti 0).  
Tanto per almeno complessivi **punti 52,79**.

#### **4. SULLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE**

Il presente gravame, per le ragioni meglio in precedenza specificate,  
appare assistito dal prescritto "*fumus boni iuris*".

Quanto al *periculum in mora*, il Comune di Pettineo, pur essendo stato  
ammesso, si è visto ingiustamente estromesso dal conseguimento del be-  
neficio richiesto a causa di macroscopici errori di valutazione della Com-  
missione in conseguenza di una gravissima "sottostima" del progetto.

Alla luce di quanto esposto voglia il

### **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

⇒ Preliminarmente, disporre, ove ritenuto necessario, ordinanza istrutto-  
ria di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami a tutti i richie-

enti ammessi al beneficio di cui al Bando "Sport e Periferie 2020",

tramite pubblicazione del presente ricorso sul sito Web del Diparti-

mento allo Sport, ai sensi dell'art. 41 c. 4 c.p.a.

⇒ In sede cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, adottando la misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare integralmente gli effetti della decisione sul ricorso, ovvero, definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

⇒ Accogliersi il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati.

⇒ Ritenere e dichiarare il diritto del Comune di Pettineo al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio finale pari a punti 52,79 e/o, comunque, del minor punteggio che riterrà di diritto sulla base di quanto disposto dai criteri di valutazione di cui al punto a) ed al punto d) del bando, in relazione a quanto meglio sopra argomentato. E, per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio richiesto.

⇒ Con vittoria di spese oltre oneri di legge.

⇒ Si producono documenti come da separato indice.

Palermo, 24.05.2022

Avv. Giuseppe Di Rosa

DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

Ai sensi del T.U. 115/2002, si dichiara che il valore della causa è inferiore ad € 1.000.000 e che, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € 650,00

Palermo, 24.05.2022

Avv. Giuseppe Di Rosa